




MENU



PARLIAMONE

CIVILMENTE:

E' PRODUCIBILE NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO LA PERIZIA SVOLTA NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?

Nel procedimento di Mediazione è prevista la possibilità di servirsi di un consulente tecnico nel caso la questione portata in mediazione richieda particolari conoscenze tecnico scientifiche.

Ci si chiede se la perizia eventualmente svolta in Mediazione sia poi utilizzabile nel giudizio di merito che consegue al caso in cui la Mediazione fallisca, dato che il procedimento di mediazione impone l'obbligo di riservatezza e di segretezza sulle dichiarazioni rese dalle parti o le informazioni acquisite.

La giurisprudenza maggioritaria si è orientata nel senso di ammettere la producibilità della perizia svolta in mediazione, quale prova atipica, purché svolta da consulente iscritto negli albi del Tribunale, con il rispetto del principio del contraddittorio e con la limitazione agli aspetti tecnico scientifici, quindi epurata delle eventuali dichiarazioni delle parti ed informazioni rese nel corso della mediazione, a meno che non sia stata autorizzata dalle stesse parti la *disclosure* di tali dichiarazioni e informazioni (T. Roma, Sez. XIII, 17/03/2014, dr. M. Moriconi; T. Parma, Sez. I, 13/03/2015; T. Roma, Sez. XIII, 16/07/2015; T. Bari, 03711/2015; T. Ascoli Piceno, 04/04/2016; T. Lecco 19/09/2018 e 19/02/2019; T. Ascoli Piceno 18/10/2018; T. Roma n. 1094/2022).

La riforma Cartabia di cui al d.lgs. n. 149/2022, avente decorrenza dal 30/06/2023, ha disposto poi che la perizia in mediazione può essere acquisita all'eventuale giudizio successivo se vi è consenso delle parti e che, sempre se vi è consenso delle parti, possono essere acquisite anche le dichiarazioni delle parti e le informazioni coperte da segretezza e riservatezza. Il nuovo art. 8, comma 7, disporrà infatti che "Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.